

Udienza del 6.7.2017

Sono presenti per la parte opponente , l'avvocato Costantino Bucci in sostituzione dell'avvocato Monica Polverino e avvocato Alessandro Orsini nonché per parte opposta l'avvocato Cesare La Gioia, in sostituzione degli avvocati Sabrina Primavera e Ferruccio Rattazzi i quali precisano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa e chiedono che la stessa sia decisa ex articolo 281 sexies c.p.c.

Il Giudice

Decide la causa ex articolo 281 sexies come da sentenza allegata.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

QUARTA SEZIONE

In persona del Giudice Unico, **Romolo Ciufolini** , ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.87139 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2016

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in



VIALE GIULIO CESARE 78 ROMA , presso lo studio dell'avv. ORSINI ALESSANDRO

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente all'avv. Monica Polverino

OPPONENTE

E

[REDACTED]

domiciliata in via Nomentana 909 ROMA, presso lo studio dell'avv. PRIMAVERA SABRINA che unitamente all'avv. RATTAZZI FERRUCCIO, giusta procura in calce all'atto di precetto, la rappresenta e difende

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)

Conclusioni come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] si opponeva al precetto intimato da [REDACTED] in forza della sentenza emessa il 31.1.2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella causa tra la società odierna opposta e la [REDACTED] ritenendo che ad essa, quale cedente del ramo d'azienda, non fosse opponibile la sentenza in questione, per la mancata iscrizione dei crediti ad essa sottostanti nei libri contabili obbligatori della cedente [REDACTED], ex art. 2560 comma 2 C.C., e sulla esclusione, dalla cessione, dei debiti aziendali ai sensi dell'art. 4 dell'atto di cessione del ramo d'azienda. In particolare, senza inversione dell'onere della prova, sosteneva che la cessione era già avvenuta al momento dell'introduzione della causa civile e che le fatture poste a fondamento della sentenza erano state emesse in un tempo successivo.



Chiedeva, quindi, declaratoria di inefficacia del precetto, per inesistenza del titolo nonché insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato.

Si costituiva l'opposta

chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie. In particolare eccepiva l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.sostenendo che, essendo subentrata nel contratto in corso con l'originaria cedente, doveva sottostare anche alle relative obbligazioni nascenti dallo stesso contratto oggetto di cessione.

All'udienza del 6.7.2017, la causa veniva decisa ex articolo 281 sexies c.p.c.

Motivi

L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con compensazione delle spese di lite attesa la novità della questione.

Se, infatti, non è possibile, dilatare a dismisura l'ambito di applicazione dell'art.2560, secondo comma, cod. civ., includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato e dunque introducendo, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma, tuttavia, la ricostruzione ermeneutica così delineata dell'ambito applicativo dell'art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite -stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti – nei casi di cessione, come nella fattispecie, in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art.2560 cod. civile.(Cass Sez. U - , Sentenza n. 5054 del 28/02/2017).

Ne consegue che, essendo la società cessionaria interamente riconducibile a due dei soci della società cedente, sussistono i requisiti sopra delineati per ritenere estensibile una



responsabilità solidale indipendentemente dalle vicende afferenti all'iscrizione dei crediti nei libri sociali e all'effettiva o meno esecuzione del contratto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da [REDACTED], avverso il precetto notificato da

[REDACTED], così

provvede:

- Rigetta l'opposizione ;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Roma, 06/07/2017

Il Giudice

Dott.RomoloCiufolini

